

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16/XI/2007  
C (2007) 5489 def.

NON DESTINATO ALLA  
PUBBLICAZIONE

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 16/XI/2007**

**che adotta il programma operativo "Italia – Francia Marittimo 2007-2013" per  
l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro  
dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Francia e in Italia**

**CCI 2007 CB 163 PO 033**

(I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTE FEDE)

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16/XI/2007

**che adotta il programma operativo "Italia – Francia Marittimo 2007-2013" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Francia e in Italia**

**CCI 2007 CB 163 PO 033**

(I TESTI IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA SONO I SOLI FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 30 luglio 2007, l'Italia a nome di Francia e Italia ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un programma operativo in vista della cooperazione transfrontaliera denominato "Italia – Francia Marittimo 2007-2013" da realizzarsi in tali Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'Italia ha trasmesso informazioni supplementari in data 8 ottobre 2007.
- (2) Gli Stati membri partecipanti al programma hanno elaborato il programma operativo nell'ambito del partenariato di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) La Commissione ha vagliato il programma operativo proposto e ritiene che esso contribuisca a cogliere gli obiettivi fissati nella decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione<sup>2</sup> e gli obiettivi dei quadri di riferimento strategici nazionali pertinenti.
- (4) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999<sup>3</sup>, il programma operativo contiene un elenco delle zone ammissibili all'interno dell'area interessata dal programma. Tali zone sono riconosciute in virtù dell'allegato I della

---

<sup>1</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

<sup>2</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

decisione 2006/769/CE della Commissione del 31 ottobre 2006 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013<sup>4</sup>.

- (5) In applicazione del Regolamento (CE) N°105/2007 della Commissione del 1 febbraio 2007 recante modifica degli allegati del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)<sup>5</sup>, le zone di livello NUTS3 "ITG21 Sassari, ITG22 Nuoro, ITG23 Oristano e ITG24 Cagliari" che figurano nell'allegato I della decisione 2006/769/CE sono state sostituite il 2 marzo 2007 dalle zone di livello NUTS 3 "ITG25 Sassari, ITG26 Nuoro, ITG27 Cagliari, ITG28 Oristano, ITG29 Olbia-Tempio, ITG2A Ogliastra, ITG2B Medio Campidano e ITG2C Carbonia-Iglesias"; benché questa modifica non abbia nessuna conseguenza sulla distribuzione finanziaria nonché sulla delimitazione geografica dell'ammissibilità, è pertanto opportuno menzionare questa modifica per maggiore chiarimento.
- (6) La proposta di programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ad eccezione di un elenco indicativo dei principali progetti di cui al paragrafo 9 del medesimo, in quanto nel quadro del presente programma operativo non è prevista la presentazione di alcun progetto di questo tipo. In particolare la proposta designa un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica, un'autorità di audit unica e un segretariato tecnico comune.
- (7) Occorre fissare il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per il programma operativo e per ciascun asse prioritario in conformità all'articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (8) Gli aiuti concessi nell'ambito del programma operativo devono soddisfare le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e ogni altra pertinente disposizione di diritto comunitario.
- (9) Occorre pertanto adottare il programma operativo proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È adottato ai fini dell'intervento strutturale comunitario realizzato nell'ambito dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" in Francia e in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, il programma operativo "Italia – Francia Marittimo 2007-2013" riportato nell'allegato I, contenente i seguenti assi prioritari:

- 1) "Accessibilità e reti di comunicazione";
- 2) "Innovazione e competitività";

---

<sup>4</sup> GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2007/190/CE (GU L 87, 28.03.2007, pag. 16).

<sup>5</sup> GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1

- 3) "Risorse naturali e culturali";
- 4) "Integrazione delle risorse e dei servizi"; e
- 5) "Assistenza tecnica"

#### *Articolo 2*

La spesa effettivamente sostenuta nell'ambito del programma operativo è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2007.

#### *Articolo 3*

Il programma di cui all'articolo 1 interessa le zone ammissibili di livello NUTS 3 seguenti:

- Sassari, Nuoro, Oristano, Cagliari (sostituite dal 2 marzo 2007 da Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias), Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto in Italia,
- Corsica del Sud e Alta Corsica in Francia.

#### *Articolo 4*

1. L'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale, concesso nell'ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 121.482.265 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 75%.
2. Il concomitante contributo nazionale di 40.494.089 euro provenienti dal settore pubblico può essere parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti di prestito; tuttavia, al momento non sono previsti tali prestiti.
3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati nel secondo fino al sesto comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Accessibilità e reti di comunicazione" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 36.444.680 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Innovazione e competitività" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 24.296.453 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Risorse naturali e culturali" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 36.444.680 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Integrazione delle risorse e dei servizi" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 17.007.516 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario "Assistenza tecnica" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 7.288.936 euro.

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell'allegato II.

#### *Articolo 5*

Ogni sostegno pubblico concesso nell'ambito del programma operativo deve rispondere alle norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione.

#### *Articolo 6*

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16/XI/2007

*Per la Commissione*  
*Danuta HÜBNER*  
*Membro della Commissione*

<p><b>PER COPIA CONFORME</b> <b>Per la Segretaria generale,</b></p> <p><b>Jordi AYET PUIGARNAU</b> <b>Direttore della cancelleria</b></p>
---

**ALLEGATO I**

Programma operativo "Italia - Francia Marittimo 2007-2013"

## **ALLEGATO II**

Piano finanziario "Italia - Francia Marittimo 2007-2013"